

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Settore 6 – LL.PP.

Capitolato d'Appalto

SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI
ubicati nel Comune di Vibo Valentia

Il tecnico

Visto il Dirigente

Anno 2011 - 2012

Comune di Vibo Valentia
CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI
ubicati nel Comune di Vibo Valentia

Art. 1) Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto:

- servizio di vigilanza armata diurna agli ingressi delle strutture giudiziarie e/o ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia.

Art. 2) Sedi del servizio

- 1) Tribunale – Procura = Corso Umberto I – Vibo centro

Art. 3) Durata del servizio

Il periodo contrattuale è fissato in 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto ad esito della conclusione delle procedure di gara.

L'impresa ha l'obbligo di iniziare entro 15 giorni da tale sottoscrizione.

L'impresa, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, è obbligata a garantire la continuazione del servizio anche dopo la scadenza del contratto sino ad esito di nuova gara.

Art 4) Valore dell'appalto

Il valore presuntivo del contratto, per il numero di ore di lavoro richieste dall'Autorità giudiziaria è determinato a corpo in € 127.020,00 + IVA 20% = € 152.424,00

Di tale somma l'importo come "Interferenze", essendo il servizio da effettuarsi all'esterno, è pari a "0" (Zero).

Art. 5) Condizioni generali

In ogni momento all'Amministrazione giudiziaria, per proprie esigenze organizzative, è riconosciuta la più ampia facoltà:

- a) di spostare la localizzazione di uno o più servizi in caso di intervenuta diversa localizzazione delle sedi giudiziarie ubicate nel territorio del Comune di Vibo Valentia;
- b) di ridurre, sospendere e sopprimere (in parte o completamente) i servizi aggiudicati, con l'eventuale conseguente riduzione dei costi dei servizi aggiudicati, senza che l'impresa aggiudicataria abbia diritto a qualunque compenso, risarcimento o indennizzo di sorta.

Analogamente l'impresa partecipante riconosce ed accetta la più ampia facoltà della stazione appaltante di disporre, in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione giudiziaria, l'ampliamento dei servizi aggiudicati con conseguente aumento del canone, alle condizioni di aggiudicazione previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

L'impresa assuntrice è obbligata a procedere all'istruzione preventiva del personale addetto per una corretta utilizzazione e gestione degli impianti di sicurezza.

Il personale preposto al servizio si atterrà scrupolosamente alle direttive impartite dalla Procura di Vibo Valentia ed alle procedure impartite dall'impresa.

Le imprese dovranno attenersi a quanto previsto

- 1) dal Decreto 19.12.02 n 2002/2177/II Settore/Vigilanza Privata dell'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con il quale il Prefetto ha fissato la tariffa di legalità del servizio di vigilanza, trasporto valori, custodia e trattamento del denaro, ovvero da ogni altra eventuale successiva disposizione in materia dello stesso Ufficio Territoriale del Governo;
- 2) dal regolamento di servizio disciplinante "l'attività degli Istituti di vigilanza e delle singole guardie giurate dipendenti" approvato dal Questore di Vibo Valentia, ovvero da ogni altra eventuale successiva disposizione in materia dello stesso Questore di V.V.;
- 3) dal presente capitolato e dall'avviso di gara;
- 4) dalle disposizioni specifiche che saranno impartite dai responsabili della sicurezza degli uffici giudiziari per l'espletamento del servizio di vigilanza.

L'impresa partecipante riconosce ed accetta che i prezzi di aggiudicazione saranno mantenuti fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

L'impresa partecipante riconosce ed accetta la più ampia ed insindacabile facoltà degli Uffici giudiziari di disporre controlli e verifiche sulla corretta conduzione del servizio di vigilanza.

Art. 6) Descrizione dei servizi da prestare su precise direttive dell'Amministrazione giudiziaria.

== 6.1) Servizio di vigilanza armata:

Il servizio prevede:

- a) servizio di vigilanza armata agli accessi delle strutture giudiziarie;
- b) gestione degli apparati di controllo degli accessi (metal detector - controllo con apparati a raggi X, - ecc.), se presenti negli uffici giudiziari ;
- c) gestione e controllo dei sistemi di sicurezza confluenti in sala operativa degli uffici giudiziari (rilevazione fumi – videosorveglianza – antintrusione, etc), se presenti negli uffici giudiziari;
- d) tenuta dei registri di servizio, nel caso di istituzione di questi, da parte dall'Amministrazione giudiziaria.

Elencazione di massima degli apparati presenti nelle postazioni di controllo:

L'amministrazione si riserva la possibilità di aggiungere durante il periodo in cui sarà espletato il servizio la seguente strumentazione di controllo:

- 1) lettori di badge per consenso apertura varchi e/o porte-bussole.

Elencazione di massima dei sistemi di sicurezza presenti nelle sale operative degli uffici giudiziari:

- 1) videosorveglianza;

L'amministrazione si riserva la possibilità di aggiungere durante il periodo in cui sarà espletato il servizio la seguente strumentazione di controllo:

- 1) rilevazione fumi;
- 2) antintrusione;
- 3) controllo accessi con lettori di badge

L'impresa è obbligata a presentare mensilmente all'ufficio del responsabile della segreteria della sicurezza della Procura della Repubblica di Vibo Valentia un rapporto tecnico sulla conduzione del servizio annotando tutte le anomalie e/o disfunzioni eventualmente verificatesi. Il rapporto deve essere presentato entro il 10° giorno del mese successivo.

== 6.2.) Collegamento tra le guardie giurate e le postazioni di controllo

L'impresa assuntrice durante le ore di servizio e per tutto il periodo contrattuale dovrà mettere a disposizione propri apparati radio ricetrasmittenti o apparecchiature telefoniche portatili, che saranno utilizzati secondo le seguenti modalità:

a) n. 1 apparato radio ricetrasmittente o apparecchiatura telefonica portatile in uso ad ogni guardia giurata in servizio:

I terminali delle guardie giurate devono poter essere collegati con la centrale operativa dell'impresa e questa con la centrale operativa delle forze dell'ordine.

Art. 7) Modalità temporali del servizio

== 7.1) orario di servizio

Il servizio sarà garantito per 24 ore continuative edificio sede degli Uffici Giudiziari.

All'Amministrazione giudiziaria, secondo le esigenze riscontrate nelle singole strutture giudiziarie, è riconosciuta la facoltà di indicare un diverso orario giornaliero del servizio, nel rispetto del monte ore massimo previsto, e di disporre criteri di flessibilità per la prestazioni dei servizi anche tra diverse sedi giudiziarie, sempre nel rispetto del complessivo monte ore massimo previsto.

== 7.2) Obbligo di prestazioni lavorative oltre l'orario giornaliero

L'impresa assuntrice del servizio è obbligata a fornire prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione giudiziaria anche oltre l'orario giornaliero previsto, che saranno liquidate con la medesima tariffa oraria ordinaria per come risultante dalle procedure di aggiudicazione della gara.

Le prestazioni lavorative straordinarie devono essere richieste normalmente con un anticipo di almeno tre ore.

Tuttavia, tenuto conto che in taluni casi risulta impossibile prevedere il termine delle udienze, all'Amministrazione giudiziaria è riconosciuta la facoltà di avvalersi della "comunicazione di preavviso" da recapitare direttamente al responsabile indicato dall'impresa aggiudicataria presente sul posto di servizio.

Nel caso di comunicazione di preavviso seguita da successiva richiesta di prestazione, l'impresa dovrà garantire l'eventuale prosecuzione del servizio oltre l'orario giornaliero già previsto.

Il responsabile del servizio di sicurezza dell'Amministrazione giudiziaria provvederà, mensilmente, a trasmettere all'Ente appaltante la certificazione riassuntiva delle prestazioni straordinarie.

Art. 8) Qualificazione del personale impiegato

== 8.1) Istruzione del personale

L'impresa assuntrice è obbligata a procedere all'istruzione preventiva del personale addetto per:

- a) il corretto svolgimento del servizio di vigilanza;
- b) una corretta utilizzazione e gestione degli impianti di sicurezza.

Il servizio dovrà essere svolto, a mezzo GPG, in possesso di licenza ex art. 134, 1° comma, T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Vibo Valentia o altre Prefetture d'Italia, sulla base dei requisiti di cui all'art. 138 T.U.L.P.S .

Le suddette GPG devono possedere i seguenti requisiti:

1. Psicoattitudinali, derivanti dalla:

- Capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico;
- Attitudine ad esercitare compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la salvaguardia della vita umana e dei beni, anche nel comportamento delle persone presenti nell'area;

2. Professionali, che devono essere attestati dalla frequenza a corsi professionali.

Il personale addetto ai servizi di sorveglianza, oltre che essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito, deve essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Deve essere altresì munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

Le guardie giurate sono assoggettate all'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti di Pubblica Sicurezza, nonché della normativa interna approvata dalla Questura ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 1952 del 26 settembre 1935.

Le guardie giurate dovranno prestare servizio indossando la divisa autorizzata dalla Prefettura e portare in modo ben visibile un'efficiente arma in dotazione. Dovranno inoltre essere fornite di accessori e strumenti tecnologicamente avanzati.

Le Guardie giurate in servizio presso le strutture giudiziarie dovranno essere state sottoposte a visita medica, a cura dell'impresa assuntrice, per l'accertamento della loro idoneità psicofisica ed aver eseguito, prima dell'avvio della loro attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali ed all'uso delle armi.

== 8.2) formazione delle GPG

L'impresa assuntrice deve documentare, a richiesta dell'amministrazione appaltatrice e con riguardo ai requisiti di capacità tecnica, la formazione professionale del personale utilizzato, sui seguenti temi:

- a) Sanitario di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni.
- b) Tecnico, per l'utilizzo di apparecchiature radiogene (ad esempio: metal detector o altro) e per la lettura e l'intervento di gestione, attivazione e disattivazione dei sistemi di controllo e di sicurezza (ad esempio: allarmi di rilevazione incendi, allarmi antintrusione, videosorveglianza – accessi controllati con lettori di badge, etc).

- c) Tecnico per il posizionamento di colli da sottoporre a controlli di sicurezza e per le tecniche di verifica dei bagagli a mano.
- d) Su specifiche materie a carattere psicologico, atte a sviluppare negli addetti al servizio la capacità di concentrazione, di autocontrollo, di contatto con il pubblico, tramite tecniche di intervista allo stesso e tecniche di lettura degli atteggiamenti delle persone sottoposte all'intervista, di attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza loro assegnati, con particolare riferimento alla capacità di individuazione di possibili pericoli per la sicurezza generale nei comportamenti delle persone sottoposte a controllo.

Art. 9) Il corrispettivo del servizio

Il pagamento del servizio di vigilanza armata è da intendersi a corpo ed onnicomprensivo di tutto

Gli orari ed il numero delle postazioni di servizio indicati nel presente capitolato e nei suoi allegati devono intendersi indicativi e non costituiscono obbligo contrattuale per la Stazione appaltante, mentre l'impresa assuntrice resta obbligata a rendere le prestazioni richieste secondo le indicazioni dell'Amministrazione giudiziaria.

Il corrispettivo del servizio, risultante dall'applicazione del prezzo di aggiudicazione viene pagato all'impresa trimestralmente in rate posticipate.

Il versamento dell'importo dovuto per ciascuna delle rate resta subordinato all'esibizione della relativa fattura intestata al Comune di Vibo Valentia.

La fattura sarà presentata dal legale rappresentante della ditta affidataria alla Procura della Repubblica che provvederà ad inoltrarla al Comune di Vibo Valentia corredata da attestazione di avvenuto regolare svolgimento del servizio e dalle attestazioni di eventuali penali applicate e dalla documentazione, richiesta ai sensi dell'art. 5.2 della L. 25 gennaio 94, n. 82, e succ. mod. ed int., attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso il competente Ispettorato del lavoro risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli obblighi suddetti, sarà operata in sede di pagamento della fattura una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo della stessa sino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva della ditta. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto per le somme come sopra trattenute.

Art. 10) Garanzie

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte comprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, l'impresa assuntrice presta, a sue spese, reale e valida cauzione costituita da garanzia pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione del servizio (IVA esclusa), mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Vibo Valentia.

La mancata costituzione della polizza determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale di cui all'art. 1944, 2 c. de c.c. e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi dell' eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, previa verifica ed attestazione, da parte del competente servizio di sorveglianza dell'Amministrazione giudiziaria, acquisita agli atti della stazione appaltante

Alla presentazione dell'offerta non è dovuta alcuna cauzione o assicurazione. Tutte le cauzioni e le assicurazioni devono essere presentate solo dall'impresa che si aggiudica la gara .

Nell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, nonché l'obbligo del garante per l'immediato pagamento, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di garanzia fidejussoria nel termine di 10 giorni a partire dalla data in cui il garante disporrà il pagamento richiesto dall'Amministrazione.

Art. 11) Assicurazioni

== 11.1) copertura rischio guasti impianti tecnologici in uso

L'impresa assuntrice è obbligata a stipulare, a beneficio dell'Amministrazione giudiziaria, una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni recati dai propri dipendenti alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione ed utilizzate dall'impresa assuntrice nell'espletamento del servizio.

L'importo assicurato deve essere pari al costo delle apparecchiature ed è stimato forfetariamente in Euro 50.000, 00 ==

Una copia della polizza, conforme all'originale, deve essere consegnata all'Amministrazione giudiziaria, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.

Ogni rinnovo di polizza o pagamento di rateo del premio deve essere consegnato, in copia conforme all'originale, all'Amministrazione giudiziaria.

== 11.2) Copertura responsabilità civile verso terzi

L'impresa assuntrice dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, espressamente stipulata dall'impresa a garanzia dei rischi derivanti dal servizio di vigilanza armata e di gestione di apparecchiature di controllo, con copertura di massimale minimo, per ogni sinistro, di € 1.500.000 =====

Sono espressamente considerati soggetti terzi anche tutti i dipendenti dell'Amministrazione della Giustizia in servizio nella Città di Vibo Valentia .

La polizza dovrà garantire la copertura assicurativa per tutto il periodo di validità contrattuale, con obbligo per l'impresa di comunicare e documentare l'avvenuto rinnovo della polizza assicurativa in caso di scadenza nell'arco del periodo contrattuale di affidamento del servizio.

Art. 12) Obbligo di segretezza

L'impresa assuntrice è obbligata ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti la massima segretezza in ordine a tutto ciò che attiene al servizio assunto ed al sistema di sicurezza in generale. L'inosservanza di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del

contratto, la denuncia penale a carico dei responsabili, nonché l'applicazione a danno dell'impresa appaltante di una penale pari al trenta per cento (30%) dell'importo complessivo della prestazione al netto dell'IVA, salvo gli ulteriori danni ai sensi della normativa vigente.

In considerazione della esigenze di segretezza, il personale impiegato dall'impresa assuntrice dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione giudiziaria e pertanto l'impresa si obbliga alla sua sostituzione in caso di motivata richiesta.

L'impresa assuntrice è obbligata a consegnare, alla Stazione appaltante ed all'Amministrazione giudiziaria, l'elenco nominativo e la copia di un documento identificativo del personale che sarà utilizzato per il servizio, nonché ogni successiva variazione che dovesse intervenire.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell'Amministrazione giudiziaria e del Comune di V.V. al risarcimento di ogni eventuale danno, l'amministrazione giudiziaria avrà facoltà di richiedere al Comune di V.V. la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 13) Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

== 13.1) applicazione del CCNL.

L'impresa assuntrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e riconoscendo il diritto dell'Amministrazione di richiedere copia della documentazione attestante la regolare posizione dell'impresa.

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili, alla data del presente atto, alla categoria. L'impresa assuntrice riconosce il diritto della stazione appaltante e dell'Amministrazione giudiziaria di richiedere copia della documentazione attestante la regolare corresponsione dei salari.

I suddetti contratti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La stazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola, né questa potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio e l'uso dei materiali ed apparecchiature l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché alle prescrizioni del [DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235](#). Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

A tale riguardo l'impresa provvede, a sua cura e spese, alle attrezzature e simili in maniera rispondente alle norme indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni inerenti al contratto o per qualsiasi altra causa da esse derivante, tenendo perciò sollevata la Stazione appaltante e l'Amministrazione giudiziaria da ogni pretesa o molestia che al riguardo venga da essi mossa e riconoscendo, essa impresa, che ogni eventuale onere risulta già compreso e compensato nel corrispettivo stabilito contrattualmente.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità nel rapporto con i propri dipendenti, e solleva la Stazione appaltante e l'Amministrazione giudiziaria da ogni pretesa che possa venire avanzata, a qualunque titolo, dai dipendenti dell'impresa.

== 13. 2) Osservanza dei turni di servizio

Il servizio dovrà essere eseguito con avvicendamento tra le GPG in posizione di turnazione tra di loro, o con orari fissi giornalieri, conformemente a quanto previsto dal CCNL.

L'impegnativa oraria giornaliera delle GPG, non potrà comunque superare l'orario massimo previsto dal CCNL.

Le GPG non potranno essere impiegate in successivi turni di lavoro senza il rispetto del riposo minimo previsto dal CCNL o, ove non specificatamente previsto in contratto, non prima delle 12 ore dalla scadenza del turno svolto.

Ogni GPG, in casi eccezionali e di provata necessità, potrà, giornalmente, prestare servizio con ulteriori ore aggiuntive e straordinarie, conformemente a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro.

Dovrà essere garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, anche in occasione del cambio del personale in turnazione che, pertanto, deve essere effettuato sul posto con il personale montante.

L'impresa assuntrice è obbligata a tenere, presso la struttura giudiziaria ove si presta il servizio, un apposito registro sul quale dovranno essere annotate le ore di sorveglianza effettuate dalle singole GPG.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

Art. 14) Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di considerare il contratto risolto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- rilevazione contestazione e notifiche di complessive cinque inadempienze per le quali siano state applicate le penali di cui al successivo articolo;
- rilevazione, contestazione e notifica dei casi in cui nel presente capitolato è espressamente prevista la risoluzione del contratto;
- fallimento dell'aggiudicatario;

- subappalto, anche parziale del servizio;

L'impresa aggiudicataria non potrà vantare altro diritto se non il pagamento dei servizi sino a tale momento eseguiti. L'Amministrazione ha facoltà in ogni caso di incamerare la cauzione e richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.

Art. 15) Previsione delle penali per inadempienze del servizio

In aggiunta alle specifiche penali previste dai singoli articoli del presente capitolato, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, sono previste le seguenti penali in caso di:

= assenza degli addetti ai posti di gestione presenziata

In caso di riscontrata assenza, durante l'orario di servizio, degli addetti dai posti di controllo presenziati all'impresa verrà addebitata:

- la detrazione pari al costo Euro/ora di aggiudicazione per il servizio di vigilanza per ogni ora o frazione di ora di assenza riscontrata e per ogni singolo operatore assente;
- una penale pari ad € 150,00 per ogni ora (o frazione di ora) di assenza riscontrata e per ogni singolo operatore assente.
- una penale pari ad € 3.000,00 in caso di mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata (la penale è applicata per ogni singolo posto rimasto scoperto)

= non presenza o mancato funzionamento degli apparati radio trasmettenti ovvero delle apparecchiature telefoniche portatili in dotazione alle singole guardie.

L'accertata mancata presenza o la non corretta funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti ovvero delle apparecchiature telefoniche portatili in dotazione alle singole guardie giurate in servizio comporta l'applicazione di una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di assenza dell'apparato e per ogni singola postazione prevista.

= irreperibilità del responsabile/coordinatore

Per ogni segnalazione di mancata reperibilità del responsabile/coordinatore e/o di un suo sostituto, all'impresa verrà addebitata una penale pari ad € 100,00

= mancata comunicazione del preavviso di sciopero

In caso di mancata comunicazione del preavviso di sciopero all'impresa verrà addebitata una penale pari ad € 200,00 (ferma restando l'ulteriore applicazione di ogni altra penale riscontrata a diverso titolo come, ad esempio, la mancata presenza delle GPG)

= non corretta tenuta dei registri in uso

In caso di accertata inadempienza o non corretto e puntuale utilizzo dei registri in uso, all'impresa verrà addebitata una penale pari ad € 200,00 per ogni evento rilevato.

= impiego di personale non corrispondente alla qualifica prevista

In caso di impiego di personale non appartenente alla qualifica prevista nel presente capitolato (guardia particolare giurata), di personale non compreso nell'elenco nominativo comunicato, di personale che risulta non essere in possesso delle attestazioni di frequenza dei corsi e delle abilitazione previste nel presente capitolato, all'impresa verrà addebitata una penale pari ad € 2.000,00 per ogni giorno di accertata violazione (fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione e riserva contrattuale e/o di legge, nonché la facoltà dell'Amministrazione di decidere la rescissione del contratto per colpa grave dell'impresa).

L'eventuale impiego di personale non rispondente alla qualifica richiesta sarà comunicato alla locale Prefettura ed alla locale Questura per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Tutte le penali sono considerate applicate, anche cumulativamente, fatta salva ogni ulteriore tutela, diritto ed obbligo della Stazione appaltante e dell'Amministrazione giudiziaria ove il fatto contestato determini pregiudizio ai loro interessi o violazione di leggi e regolamenti.

I fatti contestati e ritenuti determinanti per l'applicazione delle penali devono essere comunicati per iscritto all'impresa, con avvertenza del diritto di riscontro e giustificazione entro il termine massimo di giorni 10.

Le penali applicate devono essere comunicate per iscritto all'impresa e i relativi importi saranno conteggiati in detrazione con la fattura immediatamente successiva alla comunicazione del provvedimento.

In caso di recidiva sarà facoltà della Stazione appaltante e dell'Amministrazione giudiziaria di risolvere il contratto ferma restando ogni ulteriore rivalsa nei confronti dell'impresa assuntrice per i danni derivanti dall'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 16) diritto di controllo / coordinatore responsabile

All'Amministrazione giudiziaria è riconosciuto il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sulla corretta conduzione dei servizi prestati dall'impresa assuntrice e sul rispetto di tutte le clausole contrattuali. In caso si accertata grave inadempienza è facoltà dell'Amministrazione giudiziaria richiedere la risoluzione immediata del contratto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire le disposizioni operative impartite dall'Amministrazione giudiziaria. Ai fini di un ordinato ed efficace svolgimento del servizio, l'impresa assuntrice, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione un responsabile, dipendente della stessa impresa assuntrice, che assumerà funzioni direttive e potere disciplinare sulle GPG addette.

Il coordinatore/responsabile garantirà il collegamento tra l'impresa assuntrice e l'Amministrazione giudiziaria, pertanto dovrà garantire l'immediata reperibilità e dovrà essere dotato, a cura e spese dell'impresa assuntrice, delle necessarie apparecchiature.

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione della Giustizia del designato alle funzioni di coordinatore/responsabile ed il suo eventuale sostituto.

Art. 17) Sostituzione per sciopero del personale dell'impresa

In considerazione della particolarità del servizio e della particolare sensibilità dei siti protetti, le eventuali assenze dovute a sciopero del personale dell'impresa dovranno essere comunicate per iscritto, nel rispetto dei tempi di preavviso di sciopero contenuti nel CCNL di riferimento dell'impresa.

L'impresa è tenuta a garantire il servizio di emergenza per i giorni di effettuazione dello sciopero.

Il piano di emergenza dovrà essere comunicato all'Amministrazione giudiziaria subito dopo la comunicazione di preavviso di sciopero.

In assenza (o in caso di insufficiente garanzia del corretto svolgimento del servizio) del piano di emergenza, l'Amministrazione giudiziaria potrà richiedere alla Stazione appaltante

di contattare altra impresa per l'effettuazione del servizio relativamente alle giornate di sciopero comunicato.

All'impresa non è dovuta la corresponsione dell'importo pari alle ore di servizio non effettuato per sciopero del personale.

Art. 18) Periodo di affiancamento

L'impresa aggiudicataria, per acquisire dimestichezza con i luoghi, gli impianti, le attrezzature, i sistemi di sicurezza e le procedure in vigore nella sede dove il servizio dovrà essere volto, è tenuta a disporre la presenza, per un periodo non superiore a giorni sette e comunque prima dell'assunzione del servizio, di uno o più dipendenti che opereranno in affiancamento al personale che attualmente gestisce i servizi nelle strutture giudiziarie.

Il periodo di affiancamento dovrà essere prestato, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili dell'Amministrazione giudiziaria, nella misura strettamente necessaria al conseguimento degli obiettivi summenzionati e senza costo alcuno per la Stazione appaltante.

Art. 19) Controversie

La decisione di tutte le controversie nascenti e conseguenti al rapporto di servizio è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, del foro di Vibo Valentia, restando escluso il deferimento ad arbitri.

Durante la controversia l'esecuzione del servizio non dovrà essere sospesa.

Art. 20) Disciplina

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento a quanto contenuto:

- a) nel bando di gara e nel contratto di affidamento del servizio
- b) nei regolamenti, usi e consuetudini dell'Amministrazione giudiziaria per quanto attiene ai servizi di sicurezza.
- c) nelle leggi, nei regolamenti, nelle disposizioni e circolari governative, prefettizie, delle Autorità delle Forze dell'ordine e di ogni altra autorità riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con i servizi di cui al presente appalto, siano esse in vigore all'atto di offerta o emanate durante la durata contrattuale del servizio.

Art. 21) Domicilio

Tutte le comunicazioni (fatto salvo quanto previsto per la "comunicazione di preavviso" di prestazione straordinaria) dovranno essere rivolte unicamente alle rispettive sedi, che le parti comunicheranno in sede di stipula di contratto.

Art. 22) Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, di registrazione e di ogni altro onere tributario e fiscale (IVA esclusa) nonché per denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni, licenze e quant'altro occorra per l'esecuzione del contratto sono a carico dell'impresa che si aggiudica il servizio.

Art. 23) Trattamento dati

La Stazione appaltante comunica che i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati ed utilizzati unicamente per la definizione del procedimento della relativa gara di appalto. Le imprese, al momento dell'invio della domanda di partecipazione e dell'offerta, autorizzano implicitamente la Stazione appaltante al trattamento dei dati esclusivamente per le procedure della relativa gara di appalto.

Art. 24) Informazioni generali relative alle procedure di gara

Ai fini delle procedure di gara si informa che:

- 1) i pagamenti avverranno nelle forme previste dal capitolato;
- 2) ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs.vo 163/2006, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 3) ai sensi dell'art. 5, 1 comma, del D.L. 28.3.1997, n, 79, convertito nella L. 28.5.1997, n. 140, non si farà luogo alla concessione alla ditta aggiudicataria di alcuna anticipazione sul prezzo di contratto;
- 4) il recapito del piego di partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- 5) trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- 6) non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto e sul quale non sia apposta l'indicazione del mittente, o la dicitura relativa alla specificazione del servizio oggetto della gar.
- 7) non sono ammesse le offerte condizionate, quelle per persona da nominare e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta per altra gara;
- 8) non sono ammesse le offerte nel caso che manchi o sia incompleto o irregolare alcuno dei documenti come sopra richiesti. Parimenti determina l'esclusione il fatto che la dichiarazione di offerta sia incompleta o irregolare;
- 9) non sono, altresì, ammesse le offerte che, nell'indicazione dell'offerta economica, rechino abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
- 10) la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.